

TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE

Sezione lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Ricorso di:

CIGNA ROSSELLA

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in  
persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A,

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del dirigente pro  
tempore, con sede a Palermo in Via Giovanni Fattori n. 60;

RESISTENTE

e nei confronti di tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di  
mobilità a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, classe di concorso  
EEEE sostegno (AD0J), per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia per i quali, in ragione  
dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c, la notifica at-  
traverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in  
calce al presente ricorso.

\* \* \* \* \*

On.le Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro,

la sig.ra CIGNA ROSSELLA, nata a Catania il 16.01.1975 e residente a Raddusa in via Te-  
nente Giuseppe Sollima n. 10, c.f. CGN RSL 75A56 C351Y, elettivamente domiciliata a  
Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f.  
PRS VCN 66L10 F210G; p.e.c.: [vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it); fax



0933/350080), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eleonora Di Nora (c.f. DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: [eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it)) per procura in calce al presente atto, espone quanto segue.

#### FATTO

Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 12.09.2015, nell'ambito della cd. Fase "B" del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 98, lett. B), L. 107/2015, la sig.ra Cigna Rossella è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa alla classe di concorso EEEE (scuola primaria) ed abilitata, giusta specializzazione conseguita con titolo polivalente in data 27.05.2006, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria (**doc. 1**).

In data 21.10.2015, tale proposta è stata accettata con contestuale stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto di sostegno, avente decorrenza giuridica dal 1.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (**doc. 2**).

Il contratto sottoscritto stabiliva, altresì, che la docente avrebbe ottenuto la sede definitiva mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo a.s. 2016/2017 e, a riguardo, l'art. 1, co. 108, Legge 107/2015, precisava che tale procedura sarebbe stata estesa a *"tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale"*.

La sig.ra Cigna, tuttavia, ha dovuto accettare la proposta di assunzione al fine di evitare il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, co. 102, Legge 107/2015, secondo cui *"i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie"*.



A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 8.04.2016, il CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, le cui modalità di applicazione sono state determinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Alla luce delle superiori disposizioni, in quanto immessa in ruolo da GAE, la sig.ra Cigna è stata autorizzata a partecipare alla cd Fase "C" della mobilità in ordine alla quale, l'art. 6 CCNI prevedeva che la procedura si sarebbe svolta *"su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio"*.

Nella domanda di mobilità, parte ricorrente ha specificato i titoli ed i servizi prestati, indicando come preferenze territoriali i 28 ambiti della Regione Sicilia e specificando l'ordine di gradimento per le diverse tipologie di sostegno (sostegno psicofisico, sostegno udito, sostegno vista) ai sensi dell'art. 26 CCNL disciplinante la mobilità su sostegno nella Scuola Primaria (**doc. 3**).

La normativa, in particolare, consentiva all'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, di chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando, nell'ordine prescelto, le apposite caselle numerate del modulo domanda.

Qualora l'aspirante avesse contrassegnato due o più caselle il trasferimento veniva disposto con le seguenti modalità:

- a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) venivano progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;
- b) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, ambito, provincia) veniva esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modali-



tà, venivano esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità.

Nell'ambito del sostegno, parimenti, erano esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda e solo laddove l'interessato avesse dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.

La norma, infine, chiariva che la medesima procedura sarebbe stata seguita nell'ipotesi di preferenza per ambito.

Ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, pertanto, la previsione normativa non accordava priorità alla preferenza manifestata sul tipo di posto (*rectius* sostegno) ma, pur sempre, alle preferenze territoriali alla luce del punteggio riconosciuto al docente (Trib. Caltagirone, ord. n. cron. 3081/2017 del 12.07.2017, Trib. Pesaro, sent. n. 206/2017 del 12.09.2017).

Tuttavia, nonostante il punteggio base di 87 punti ed aggiuntivo di 6 punti per il comune ricongiungimento, la docente non ha ottenuto il trasferimento negli ambiti della Regione Sicilia indicati con precedenza in domanda, per essere erroneamente assegnata all'ambito 0000026 della regione Lombardia presso l'I.C. Carducci San Vittore Olona.

L'illegittimità della assegnazione della sede definitiva ha comportato che, anche in occasione delle successive operazioni di mobilità previste per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, la ricorrente ha potuto richiedere il trasferimento nella Regione di residenza solo in fase interprovinciale.

In tali operazioni, comunque, nonostante il punteggio conseguito, la ricorrente non ha ottenuto il movimento nella regione di residenza (**doc. 4-5-6**), stante, peraltro, il limite del 30% dei posti disponibili fissato per i trasferimenti interprovinciali dal CCNI 2017/2018, la cui validità è stata prorogata anche al successivo anno scolastico dal nuovo CCNI sottoscritto in data 7 marzo 2018 (**doc. 7**) nonché il limite del 40% dei posti disponibili fissato dall'O.M. 203/2019 dell'8.3.2019, che ha disciplinato la mobilità del personale docente, e-



educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020 (**doc. 8**).

In data 28.10.2019, pertanto, la docente ha presentato all'Usp di Catania domanda di accesso agli atti concernente sia la graduatoria eventualmente predisposta ai fini della mobilità per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 che l'elenco delle immissioni in ruolo disposte nella classe di concorso dell'istante relativamente agli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, senza ottenere tale documentazione (**doc. 9**).

Per completezza espositiva, si osserva che, in un caso analogo, con nota n. 0019494.20-11-2018, l'amministrazione scolastica aveva comunicato al docente che la *“graduatoria” predisposta ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/17 si concretizza nel bollettino dei movimenti pubblicato sul sito dell'Ufficio il 29/7/2016, “Personale scuola primaria – Pubblicazione movimenti a.s. 2016/17 Fasi B-C-D”* (**doc. 10**).

Solo a seguito della procedura di assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2019/2020, la docente è potuta rientrare nella provincia di appartenenza dove, dal 01.09.2019, presta servizio annuale sino al 31.08.2020 presso l'I.C. Leonardo da Vinci di Castel di Iudica (**doc. 11**).

Sennonché, gli esiti delle operazioni di mobilità sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli sotto diversi profili di diritti di rango costituzionale per i motivi che di seguito si espongono.

## DIRITTO

Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono la ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un rapido esame della normativa di riferimento sia con riguardo al piano assunzionale di cui alla L. 107/2015 che alle successive procedure di mobilità disciplinate rispettivamente dal CCNL dell'8.04.2016 e dal CCNL dell'11.04.2017.

## I



Com'è noto, a seguito della Sentenza “Mascolo” della Corte di Giustizia Europea 26 novembre 2014, C-22/13, C-61,62,63/13, C-418/13, la Legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano di assunzione straordinario, articolato in tre fasi (A, B e C) finalizzate a coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell'autonomia.

Precisamente, alla cd fase Zero, relativa alle ordinarie operazioni annuali di immissione in ruolo effettuate per l'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. n. 297/1994, hanno fatto seguito, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili, le tre fasi disciplinate dall'art. 1, comma 98, L. cit., così articolate:

- Fase A, destinata alle assunzioni da effettuarsi nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto e secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297;
- Fase B, per le assunzioni da disporsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera A) e in deroga all'art. 399 cit.;
- Fase C, relativa alle assunzioni da effettuarsi nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge citata (posti relativi al cd. Organico aggiuntivo o potenziato contestualmente approvato dalla Legge 107/2015 e ripartito per ciascuna regione) sempre in deroga all'art. 399 cit..

Ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ai docenti neoassunti, quindi, è stato programmato, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale il quale, peraltro, ha riguardato anche i docenti assunti a tempo indeterminato *ante legem*, ossia entro l'anno scolastico 2014/2015.

Sono poi seguiti il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 dell'8.04.2016 e l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.04.2016. In particolare, il CCNI era abilitato a disciplinare la mobilità secondo le pre-



scrizioni di legge, individuando modalità operative specifiche che, non contraddicendo la disciplina normativa, valessero a integrarla e a puntualizzarne gli ambiti e le concrete modalità di attuazione.

Sennonché, l'art. 6 del CCNI, richiamato dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, nel disciplinare tali modalità di svolgimento, ha previsto quattro fasi di seguito meglio descritte:

### **1. Fase A – Trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali**

A questa fase hanno avuto accesso i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano assunzionale ex L. 107/2015, i quali potevano chiedere il trasferimento in una scuola specificamente indicata nella domanda, purché inclusa in uno degli ambiti della provincia di appartenenza.

### **2. Fase B – Trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015, e assegnazione sede definitiva provinciale dei docenti delle Graduatorie di Merito del 2012 assunti in fase B e C**

Questa Fase si articolava al suo interno in tre sottofasi:

- 1) Fase B1 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità territoriale interprovinciale);
- 2) Fase B2 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità professionale);
- 3) Fase B3 - mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi b) e c) del piano straordinario ex L. 107/2015, in quanto inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (GM), i quali dovevano chiedere obbligatoriamente l'assegnazione definitiva



della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

### **3. Fase C – Assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C**

Rientravano in questa Fase i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase B e C del piano assunzionale ex L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).

I docenti appena indicati sono stati interessati da questa Fase di mobilità a prescindere dal fatto che avessero proposto o meno la domanda. Ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, era loro consentita la possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), e/o un numero definito di province (fino a n. 100 province).

### **4. Fase D – Trasferimenti interprovinciali dei docenti fase “Zero” e “A” (sia da GAE che da Graduatorie di Merito) e docenti Graduatorie di Merito del 2012 assunti nelle fasi B e C**

L'ultima delle quattro fasi prevista interessava i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti provenienti dalle graduatorie di merito assunti nella Fase B e C della medesima Legge, i quali avrebbero potuto chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Senonché, l'algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a stilare i movimenti per mobilità della scuola primaria non ha osservato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità con riferimento al rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze, ossia assegnare ad ogni aspirante la prima sede-ambito libero al proprio turno sulla base delle fasi, del punteggio, delle precedenze e delle tipologie di posto per le quali aveva titolo.

In particolare, nella classe di concorso della ricorrente (EEEE sostegno), sono residue





cattedre non assegnate negli ambiti delle provincie della Sicilia indicate dalla stessa con priorità.

Tale osservazione trova riscontro nell'elaborazione effettuata dalla FLC CGIL (**doc. 12**), da cui risulta la disponibilità di 14 posti di sostegno, ma soprattutto nelle note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n.17070 del 28.09.2016 dell'USP Catania aventi ad oggetto l'assegnazione della sede di titolarità ai docenti trasferiti agli ambiti territoriali della provincia di Catania a seguito di conciliazioni ex art. 135 CCNL 2007 (**doc. 13**).

Con le suddette note protocollo, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, a seguito della **disponibilità di posti all'esito delle operazioni di mobilità comunicata dal MIUR**, ha provveduto all'assegnazione definitiva ai suddetti ambiti territoriali dei docenti appartenenti alla cd fase C della mobilità e assegnati, a seguito dei tentativi di conciliazione, alla provincia di Catania (**doc. 14**).

La loro assegnazione ai suddetti ambiti è avvenuta in seguito a tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL del 29/11/07, in data successiva all'assegnazione della sede alla ricorrente, il che significa che al momento in cui le è stato assegnato l'ambito territoriale 0000026 della Regione Lombardia vi erano ancora posti liberi sugli ambiti territoriali della Sicilia, in particolare Sicilia 0008, Sicilia 0006, Sicilia 0010, da lei indicati nella domanda di mobilità.

Deve, pertanto, ritenersi illegittima tale assegnazione poiché essa presuppone che, negli ambiti territoriali richiesti con preferenza, non vi fossero più posti disponibili: ma così non è stato nel caso di specie, essendo rimasti, **all'esito delle operazioni di mobilità**, posti liberi **la cui disponibilità è stata comunicata dal MIUR all'Ufficio scolastico provinciale di Catania** (v. Trib. Modena, ordinanza 2.01.2017, Trib. Caltagirone, ord. n. cron. 1930/2017 del 5.5.2017).

A completamento di quanto fin qui esposto, si osserva ulteriormente che sarebbe errato pensare che i tentativi di conciliazione, di cui all'art. 135 CCNL 2007, siano qualcosa di e-



straneo e diverso dalla procedura di mobilità, in quanto integrano la stessa e servono a correggere eventuali errori che si siano verificati nel corso del suo svolgimento.

È per questa ragione che la recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano e del Tribunale di Bergamo ha censurato il comportamento del MIUR tenuto in sede di conciliazione per non aver osservato quanto previsto dal CCNI 2016 con riferimento al rispetto della fase, del punteggio ed all'ordine delle preferenze, evidenziando, al contempo, l'inefficacia dell'accordo conciliativo nei confronti dei terzi, ossia nei confronti degli altri docenti che, come la ricorrente, hanno fatto valere le irregolarità della stessa procedura di mobilità optando per il ricorso giurisdizionale (Corte d'Appello di Milano, ordinanza 4.12.2017; Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723 del 5.10.2017).

### III

Sempre in subordine, si osserva, in merito alle *"Fasi dei trasferimenti e passaggi"* di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che tali trasferimenti sarebbero dovuti avvenire secondo l'ordine fissato suddiviso nelle quattro fasi (A-B-C-D) e soltanto dopo l'esaurimento delle preferenze espresse dai docenti di fasi precedenti era possibile assegnare ai docenti di fasi successive i posti residui disponibili; ciò doveva, peraltro, avvenire nell'ottica di una *ratio legis* volta a garantire l'accoglimento di tutte le preferenze secondo un preciso ordine di precedenza.

La ricorrente ha partecipato alla fase C, ex art. 6 CCNI, della mobilità per la scuola primaria a.s. 2016/2017 con punteggio base di 87 punti + 6 per il ricongiungimento al coniuge, ed è stata assegnata presso l'ambito territoriale 0000026 della regione Lombardia.

Tuttavia, dall'elenco nazionale dei trasferimenti della mobilità della scuola primaria è emerso che docenti appartenenti alla Fase D della mobilità hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti territoriali della regione Sicilia per le medesime tipologie di posti di sostegno indicate dalla sig.ra Cigna nella domanda di mobilità.



Precisamente, la sig.ra Cuscunà Loredana Enrica Rosamarj, con punti 85, e la sig.ra Gior-dano Grazia, con punti 34, sono state assegnate all'ambito 0009 Catania, la sig.ra Oliveri Maria Rosa, con punti 55, è stata assegnata all'ambito 0006 Catania, la sig.ra Bongiovanni Beatriz, con punti 118, è stata assegnata all'ambito 0013 Messina, la sig.ra Argento Maria Adele, con punti 68, è stata assegnata all'ambito 0026 Siracusa, in palese violazione delle disposizioni del CCNI (**doc. 16**).

In vero, poiché la Fase D, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del CCNI, avrebbe dovuto essere espletata “nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”, appare evidente che i docenti appartenenti alla fase D avrebbero avuto diritto all'assegnazione in tali ambiti solamente in modo subordinato alla ricorrente, nel rispetto delle fasi della mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni fase (cfr. Corte Appello Bologna, sent. 656/2019) (**doc. 17**).

#### IV

Analoghi profili di illegittimità possono essere mossi nei confronti delle procedure di mobilità che si sono svolte, rispettivamente, per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019 sulla base delle disposizioni dettate dal CCNI dell'11 aprile 2017, la cui validità è stata prorogata dal nuovo CCNI sottoscritto in data 7 marzo 2018, nonché per l'a.s. 2019/2020 alla luce del decreto prot. n. aooufgab 0000203 dell'8.3.2019 (O.M. 203/2019), che ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non ha previsto che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 dovesse avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni.

Nel disciplinare i criteri per l'individuazione e la “ripartizione” delle sedi disponibili, l'art. 8, co. VI, VII e VIII e l'Allegato 1 del suddetto contratto hanno previsto che: “*per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VI). I trasferimenti per scuole o ambiti di pro-*



*vincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VII). La mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VIII)''.*

In definitiva, quindi le sedi disponibili sono state ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 60% alle immissioni in ruolo;
- 30% per i trasferimenti interprovinciali dei docenti di ruolo;
- 10% ai passaggi di ruolo e/o di cattedra.

Sennonché, tale disciplina, nel riservare il 60% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40%, appare, per un verso, irragionevole, atteso che non consente, pur in presenza di posti vacanti e disponibili, che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento, e, per altro verso, illegittima per violazione di legge.

A conferma della illogicità ed irrazionalità della norma oggetto di censura si evidenzia come quest'ultima sia in contrasto anche con la recente prassi contrattuale che assicurava una percentuale di ripartizione al 50% tra mobilità professionale e interprovinciale secondo quanto previsto dall'art. 465 D.lgs. n. 297/1994. Adesso, le percentuali rispettivamente del 30% e 10% rappresentano una diminuzione radicale delle prospettive di mobilità territoriale e professionale rispetto ai precedenti CCNI (cfr. Trib. Ravenna, sent. n. 268/2017).

Sotto il profilo della illegittimità si evidenzia che la normativa di riferimento è stata dettata dagli art. 465 e ss. del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

In particolare, l'art. 465 D.lgs. cit. assicura ai trasferimenti interprovinciali il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, mentre l'art. 470, nel riconoscere agli accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la competenza a de-



finire “tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo”, pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che le immissioni in ruolo “siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

A riguardo, la giurisprudenza di merito ha ribadito come la norma primaria attribuisca un’ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017, Trib. Ravenna sent. n. 268/2017) (**doc. 18**).

Del resto, la stessa L. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo e i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015, conformemente a quanto previsto dalla norma speciale, ha riconosciuto a tali docenti priorità, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia (cfr. art. 1, co. 108 L. cit.), tanto da indurre la menzionata giurisprudenza di merito a censurare la norma di cui all’art. 8, co. 9, CCNI 2016/2017 e l’accantonamento dei posti da quest’ultima operato a favore dei neoassunti provenienti dalle graduatorie di merito.

Nella fattispecie, analogamente, la norma convenzionale di cui al riportato art. 8 CCNI 2017/2018, nel sottrarre all’ordinaria mobilità territoriale e professionale il 60% dei posti vacanti e disponibili, contrasta con la lettera e la ratio delle norme imperative di cui al D.lgs. n. 297/1994, attribuendo prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti già in servizio (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.).



Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la clausola pattizia va disapplicata e sostituita, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con le norme speciali di cui all'art. 470 D.lgs. cit..

Peraltro, la primazia della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego").

Di fatti, in prospettiva di un generale contenimento della spesa pubblica, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr Consiglio di Stato, sez. V., n.5830/2010, Tar Sicilia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009).

In tal senso, l'art. 30 D.lgs. 165/2001 statuisce al comma 2 bis che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità". Nello stesso senso, l'art. 6 D.lgs. cit. secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*"

Il Legislatore non solo ha emanato le citate disposizioni legislative ma, con Legge costituzionale n. 1/2012, ha previsto il principio del pareggio di bilancio, modificando a tal fine gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che "l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità".



Una conferma in tal senso si ritrova nell'ordinanza n. 2793/2018 del 14.09.2018 con la quale il Tribunale di Genova – sez. Lavoro ha ribadito che la riserva del 60% dei posti disponibili accantonati per le nuove assunzioni prevista dal citato CCNI è *“illegittima, in applicazione del principio, da tempo codificato, del previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento tramite concorso o comunque tramite procedura selettiva di natura comparativa. Detto principio risulta infatti esplicitato nel novellato art. 30 DLVO 165/2001 e successive modifiche che al comma 2 sancisce, salva la competenza del CCNL a regolare le procedure di mobilità all'interno delle pubbliche Amministrazioni, la nullità degli accordi o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione della regola previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento di personale aggiuntivo; il Tribunale è dell'avviso che si tratta di disposizione di rango legale estensibile anche al settore della mobilità del personale della scuola, considerata la mancanza in tale settore di una normativa derogatoria e la rispondenza di detto principio al valore fondamentale del contenimento della spesa pubblica. L'unico limite per l'operatività del principio è costituito dall'esistenza nei ruoli dell'amministrazione di una vacanza, art. 30 comma 2 bis DLvo 165/2001, che nel caso di specie risulta dimostrata. Pertanto si procede alla disapplicazione dell'art. 8 del CCNI per contrarietà a norma di rango legale”*.

Sul punto è intervenuto, da ultimo, anche il Giudice amministrativo che si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019 nonché con riferimento al decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020.

Con ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019, il TAR del Lazio ha affermato il principio che *“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il su-*



*peramento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative” (doc. 19).*

Contro tale ordinanza il MIUR ha proposto appello eccependo, con un unico motivo, che la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è mobilità entro la provincia, mentre se è mobilità interprovinciale si svolge sul cinquanta per cento dei posti disponibili soltanto, per cui la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità.

Sennonché, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello ritenendo che l'art. 465, co. 1, D.lgs. 297/1994 sopra citato, preveda che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto disposto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.

Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine (**doc. 20**).

Tale previsione ha comportato che il Ministero odierno resistente ha (del tutto illegittimamente) previsto, mediante l'accantonamento di posti in favore dei docenti neoassunti, una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità.

Ne deriva che il MIUR avrebbe dovuto effettuare i movimenti interprovinciali su tutti i posti disponibili, e quindi anche sulla percentuale dei posti inizialmente riservati alle nuove assunzioni le quali, a norma di legge, avrebbero potuto essere effettuate solo sui posti residui rimasti vacanti.





Nella fattispecie, al contrario, il Ministero ha proceduto ad effettuare le immissioni in ruolo su cattedre che erano state richieste dalla docente in sede di mobilità, sia con riguardo agli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 che con riferimento all'a.s. 2019/2020 (**doc. 21-22-23-24-25-26-27-28**).

Tutto ciò premesso, la sig.ra Cigna Rossella, come in epigrafe rappresentata e difesa,

### RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia ordinare all'Amministrazione resistente, previa disapplicazione degli artt. 6 e 8, co. 9, CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17, dell'O.M. n. 241/2016, dell'art. 8, co. VI, VII, VIII e dell'allegato 1 CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18, del decreto prot. n. aooufgab 0000203 (O.M. 203/2019) dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni, di provvedere al trasferimento della ricorrente, sig.ra Cigna Rossella, presso un ambito afferente alla Provincia di Catania o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018, l'a.s. 2018/2019 e l'a.s. 2019/2020.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

1. Abilitazione primaria sostegno
2. Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
3. Lettera notifica assegnazione ambito nazionale 2016/2017
4. Lettera notifica trasferimento a.s. 2017/2018



5. Lettera notifica trasferimento a.s. 2018/2019
6. Lettera notifica trasferimento a.s. 2019/2020
7. CCNI 2017/2018, art. 8 e all. 1
8. O.M. 203/2019
9. Istanza accesso atti Usp Catania
10. Nota n. 0019494.20-11-2018 Usp Catania
11. Provvedimento di assegnazione provvisoria a.s. 2019/2020
12. Elaborazione FLC CGIL
13. USP Catania note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016
14. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase C
15. Elenco posti disponibili al 17.05.2016
16. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase D
17. Corte Appello Bologna, sent. 656/2019
18. Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017
19. TAR Lazio, ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019
20. CdS, ordinanza del 22.07.2019
21. Calendario convocazioni GAE 10.08.2018
22. Calendario-AT Catania. nomine in ruolo 2018 - 2019 GAE sostegno scorrimento
23. Convocati sostegno primaria 23-8-2019 per sito
24. EEEE Disponibilità Sostegno per Ruolo a.s. 2017-2018
25. m\_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0014038.20-08-2019
26. MIUR.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0011562.02-08-2017
27. Primaria Disponibilità per GAE A.S. 2018-2019
28. Bollettino mobilità a.s. 2019-2020.

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, gli Avv.ti Vin-



cenzo Prestianni e Eleonora Di Nora dichiarano che la causa è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato pari a € 259,00.

Caltagirone, li 10.11.2019

Avv. Eleonora Di Nora

Avv. Vincenzo Prestianni

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

I sottoscritti Avv.ti Vincenzo Prestianni e Eleonora Di Nora, in qualità di procuratori della ricorrente Cigna Rossella,

#### PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della sig.ra Cigna Rossella al trasferimento della medesima, presso un ambito afferente alla Provincia di Catania o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018, l'a.s. 2018/2019 e l'a.s. 2019/2020;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, classe di concorso EEEE SOSTEGNO (AD0J), per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente potrebbe determinare una modifica della situazione giuridica soggettiva di coloro che sono collocati attualmente in posizione utile in relazione ai posti e agli ambiti territoriali richiesti e che sarebbero da lei sopravanzati;



- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti docenti potenzialmente controinteressati;

#### RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è altresì inidonea a svolgere quella funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;
- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

#### RIVOLGE ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudicante sul sito web dell'Amministrazione di competenza (nella specie, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia).

Con osservanza

Caltagirone, 10.11.2019

Avv. Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora

